

16/11/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 896

REGIONE PUGLIA

RSR, CENTRO REGIONALE

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2019	896	05/06/2019			225,75

IL CASSIERE**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

REGIONE PUGLIA

Servizio del Contenzioso di Taranto

Via Dante 63

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: C.F. 80017210727

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duecentoventicinque e 75 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT08P0760115800000000733709

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RESTITUZIONE CREDITO REGIONALE

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	225,75
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	225,75

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	225,75		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

514236

70.1.20

R. A. 107/19

si tratta
velocità di
registro
donut**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI,
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE****SEZIONE CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO****SERVIZIO CONTENZIOSO PUGLIA MERIDIONALE**Data 16/05/2019
Protocollo AOO-149- 11403

R.A. 107/19

IL DIRIGENTE

In forza della Legge Regionale n.8 del 31/03/1973 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il R.D.n.639 del 14/04/1910.

Accettato
Vista la nota prot.n.7847 del 19/06/2018 dell'Avvocatura Regionale di Bari di recupero della somma di € 217,50 quale imposta di registro relativa alla sentenza del Tribunale di Bari n.2185/17 con cui la società AMAT S.p.a è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Amministrazione Regionale.

Visto che la Regione Puglia ha effettuato in data 26/03/2018 con modello F23 il pagamento della suddetta imposta di registro.

Considerato che a tutt'oggi la società AMAT spa è rimasta inadempiente alla richiesta di rimborso della stessa in favore della Regione Puglia.

INGIUNGE

Alla società AMAT spa con sede a Taranto in via Cesare Battisti n.657, di versare, entro 30 giorni dalla data di notificazione della presente e con le modalità di seguito riportate, la somma complessiva di € 225,75 così distinta:

€ 217,50 quale imposta di registro

€ 8,25 spese di notificazioni

La somma complessiva prima individuata, pari ad € 225,75 dovrà essere versata con bonifico sul Codice IBAN IT08P0760115800000000733709 intestato a "Regione Puglia-Servizio del Contenzioso di Taranto" con la seguente causale "restituzione credito regionale".

Si avverte che:

- dell'avvenuto pagamento deve essere fornita prova a questo Servizio mediante esibizione della ricevuta di versamento o mediante posta elettronica all'indirizzo- pec: tmt.contenzioso.regione@pec.rupar.puglia.it
- contenziosotaranto.regione@pec.rupar.puglia.it nel termine di trenta giorni dalla notifica del presente atto. In difetto si darà corso alla procedura esecutiva mediante l'avvio dell'azione espropriativa forzata;
- avverso la presente ingiunzione è ammesso ricorso in sede giurisdizionale ai sensi dell'art.3 del R.D.639/1910, all'Autorità giuridica competente del luogo in cui ha sede l'ufficio emittente sito a Taranto in via Dante n.63 e, presso il quale il Dirigente elegge domicilio;

www.regione.puglia.it

Servizio Contenzioso Puglia Meridionale

Via Dante n.63 - 74100 Taranto - Tel: 099 7307648 - Fax: 099 7307644 - mail: mt.tagliente@regione.puglia.it

Pec: contenziosotaranto.regione@pec.rupar.puglia.it

Pec: tmt.contenzioso.regione@pec.rupar.puglia.it

P.M. 1825

05/06/19



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI,
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE**

SEZIONE CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

SERVIZIO CONTENZIOSO PUGLIA MERIDIONALE

- il presente provvedimento si intenderà decaduto qualora il debitore fornisca prova dell'avvenuto pagamento eseguito in data antecedente alla notifica dello stesso.

Si avverte altresì il debitore che, ai sensi dell'art.480 c.p.c., può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal Giudice, porre rimedio alla situazione di sovra indebitamento, concludendo con il creditore un accordo di composizione della crisi o proponendo al medesimo un piano del consumatore.

Taranto, 14/05/2019

Il Responsabile P.O.
d.ssa Maria Teresa Tagliente

Il Dirigente del Servizio
dott. Attilio DE CILLIS

NOTIFICA

Ai sensi della L.890/82, io sottoscritto Dirigente del Servizio Contenzioso Puglia Meridionale – Contenzioso Amministrativo di Taranto, dott. Attilio De Cillis, ho notificato l'antescritto atto ingiuntivo al seguente destinatario: alla società **AMAT spa con sede a Taranto in via Cesare Battisti n.657** inviandone copia a mezzo del servizio postale con lettera RAR-AG, spedita dall'Ufficio Postale di Taranto.

Taranto, 14/05/2019

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
dott. Attilio DE CILLIS

www.regione.puglia.it

Servizio Contenzioso Puglia Meridionale
Via Dante n.63 - 74100 Taranto - Tel: 099 7307648 - Fax: 099 7307644 – mail: mt.tagliente@regione.puglia.it
Pec: contenziosotaranto.regione@pec.rupar.puglia.it
Pec: tmt.contenzioso.regione@pec.rupar.puglia.it

sent. n. 2185/17
con. n. 11322
rep. n. 2678



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BARI
1^a SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, Concetta Potito, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.A.C. al n. 6376/2010, posta in deliberazione all'udienza del 28 novembre 2016 e vertente fra le parti:

Amat SPA,

in atti generalizzata, elettivamente domiciliata in Bari, alla via Andrea da Bari e in Taranto al Corso Italia 254, presso lo studio degli avv.ti Andrea Sylos Labini e Roberto Barberio, dai quali è rappresentata e difesa in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione in riassunzione ex art. 59 L. 69/2009

ATTORE

E

Regione Puglia,

in atti generalizzata, elettivamente domiciliata in Bari, al L.re Nazario Sauro n.33, presso l'avvocatura regionale, difesa dagli avv.ti Leonilde Francesconi e Marco Carletti, dai quali è rappresentata e difesa in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta a seguito di riassunzione ex art. 59 L. 69/2009

COVENUTO

OGGETTO: altri istituti e leggi speciali.

CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 28 novembre 2016, i procuratori delle parti costituite concludevano come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex artt. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.

RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione in riassunzione ex art. 59 L. 69/2009 (a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 1055/2010), AMAT SpA esponeva i seguenti fatti:

- Amat SpA è l'azienda che si occupa del trasporto pubblico nel Comune di Taranto.
- Con Decreto Legge 98/95 (convertito in L. 204/95), intitolato "Interventi urgenti in materia dei trasporti", si disponeva l'intervento dello Stato affinché coprisse i disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale, relativamente agli anni dal 1987 al 1993. Nello specifico, lo Stato interveniva stanziando un contributo di 660 miliardi di lire, da corrispondersi in rate da dieci anni, con lo scopo di coprire tutti i disavanzi che non avevano tratto beneficio nel Fondo Nazionale Trasporti e nel contributo straordinario di cui alla L. 32/93. Tale contributo veniva erogato alle aziende per mezzo delle Regioni, previa certificazione dei disavanzi da presentare secondo le modalità stabilite dal

Ministero dei Trasporti. Il contributo erogato non poteva superare il 60% dei disavanzi certificati. A godere del predetto contributo venivano ammesse anche le Regioni e gli Enti locali proprietari che avessero, anche parzialmente, coperto i disavanzi delle aziende per il periodo tra il 1987 ed il 1993.

- In adempimento a quanto disposto dalla legge ed in base alla procedura stabilita dalla Regione Puglia, l'Amat SpA certificava i propri disavanzi per il periodo considerato, ammontante a £ 35.304.716.000.
- Con Delibera n. 4434 del 23.10.1995, la Giunta Regionale certificava (per il periodo dal 1987 al 1993) l'ammontare complessivo dei disavanzi delle aziende e degli Enti locali che gestivano pubblici servizi di trasporto nella Regione Puglia, per una somma di £ 536.259.000.000. Con tale Delibera, venivano inoltre fissati i criteri di distribuzione dei contributi statali (ricalcando in toto quanto previsto dalla L. 204/95). Il punto 3 della parte dispositiva della Delibera stabiliva che: *"l'attribuzione dei contributi statali di cui al comma 2 dell'art. 1 del D.L. 98/95 ai singoli soggetti gestori nonché alla Regione ed agli enti locali ai sensi del comma 14 del medesimo art. 1 sarà effettuata in proporzione ai disavanzi e alle condizioni e modalità di erogazione stabilite dal decreto legge medesimo"*. La distribuzione sarebbe avvenuta, quindi, in base ad un calcolo matematico e poiché il limite massimo di contribuzione previsto era del 60% dei disavanzi certificati, anche la Regione Puglia avrebbe dovuto ricevere dallo Stato tale percentuale (e non l'intero ammontare dei contributi erogati in più, rispetto al F.N.T.). Circa le modalità di erogazione, poiché l'art. 1 della L. n. 204/95 disponeva che il contributo statale venisse assegnato in dieci rate annue, anche la Regione avrebbe ricevuto il contributo di sua spettanza suddiviso in tale misura (al pari delle aziende e degli enti locali).
- Per Amat SpA si certificava un disavanzo complessivo di £ 56.624.886.000, comprensivo dell'importo erogato dalla Regione nel corso degli esercizi 1987-1993 con fondi del proprio bilancio, per £ 21.320.170.000. Si suddivideva, inoltre, l'intero ammontare del disavanzo certificato dall'Amat SpA (£ 35.304.716.000) in due quote: £ 17.803.959.000 (spettanza dell'azienda) e £ 17.500.000.757 (spettanza del Comune di Taranto). Effettuando, poi, i calcoli di cui sopra, la quota di contributo spettante alla Regione Puglia sarebbe stata determinata nella misura massima di £ 12.792.102.000 (£ 21.230.170.000 x 60%), da suddividere in dieci rate mensili.
- Con Delibera di Giunta Regionale n.284/96, Regione Puglia recuperava per intero la predetta somma in tre rate annuali. L'onere veniva posto a carico dell'Amat SpA che, a partire dall'esercizio 1998, avrebbe dovuto decurtare i contributi di esercizio per la somma di £ 7.108.854.000. La ricorrente, quindi, lamentava sia la violazione del D.L. 98/95, nonché l'eccesso di potere per la contraddittorietà tra la Delibera 284/96 e la precedente Delibera 4434/95.
- Per poter ricevere il contributo statale, le Regioni e gli Enti locali avrebbero dovuto definire, mediante Conferenza di servizi promosse dalle Regioni, dei piani finanziari per il riassorbimento dei disavanzi di esercizio riferiti al periodo dal 01.01.1987 al 31.12.1993. Tali piani finanziari si sostanziano nell'assunzione di mutui che Enti locali (per le aziende municipalizzate) e Regioni (per le altre forme di gestione) avrebbero dovuto assumere a copertura dell'intero disavanzo non coperto con i contributi statali (ex fondo nazionale trasporti e con gli altri interventi straordinari dello Stato). Nel caso di

specie, la ricorrente lamentava la totale omissione della promozione della Conferenza di servizio, evidenziando un difetto di procedura da parte della Regione Puglia.

- Amat SpA lamentava una violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della L.R. 37/95, in relazione all'art. 1 della L. 204/95, in quando gli articoli sopra menzionati dettavano norme attuative in sede regionale. La chiave di lettura della vicenda doveva essere fornita solo dalla L. 204/95 e precisamente nella parte in cui lo Stato si accollava l'onere del 60% dei disavanzi relativi agli anni dal 1987 al 1993, riconoscendo nella stessa misura tale beneficio anche alle Regioni e agli Enti locali che avessero provveduto anche in parte a ripianare i disavanzi.
- Amat SpA, inoltre, evidenziava disparità di trattamento tra le aziende affidatarie e concessionarie e quelle municipalizzate, invocando la violazione dell'art. 3 della Costituzione. Per quanto riguardava le aziende affidatarie e concessionarie, l'art. 1 comma 3 della L.R. 37/95 autorizzava la Giunta Regionale a predisporre il piano finanziario di riassorbimento dei disavanzi (ammontanti a circa 300 miliardi di lire) mediante l'assunzione di mutui di pari importo, prevedendone il recupero in sede di liquidazione dell'intervento finanziario delle quote di contributi già anticipati dalla Regione (art. 6 comma 3 l.r. 13/82): tali aziende, quindi, avrebbero conseguito appieno l'obiettivo di risanamento assegnato dallo Stato (ex art. 1 della L. 204/95). Per le aziende municipalizzate, invece, l'intervento regionale era limitato al solo 40% delle annualità di ammortamento del mutuo, fino a concorrenza dell'importo massimo di 15 miliardi di lire (mentre i disavanzi delle municipalizzate pugliesi ammontavano a circa 178 miliardi di lire): tali aziende avrebbero subito, quindi, un tracollo finanziario (ex art. 2 L.R. 37/95). Amat SpA, a fronte di un disavanzo certificato di £ 35.304.716.000, avrebbe dovuto ricevere dallo Stato un contributo di circa 21 miliardi di lire, ripartito in dieci anni: la restante parte sarebbe stata coperta dai mutui assunti dal Comune di Taranto. Tale previsione non si realizzava, dovendo l'Amat restituire in soli tre anni più di quanto avrebbe ricevuto dallo Stato.
- La ricorrente evidenziava, inoltre, un contrasto tra quanto stabilito dalla Legge n.204/95 e dalla Legge Regionale 37/95, invocando la violazione del principio di irretroattività delle norme giuridiche. La L. 204/95 riconosceva alle Regioni che avessero integrato con propri fondi le assegnazioni del Fondo Nazionale Trasporti la possibilità di accedere al contributo statale nella misura massima del 60% di quanto anticipato (secondo il piano di riparto decennale). La L.R. 37/95 disponeva, invece, che il recupero dell'intero ammontare dei contributi erogati in eccesso si attuasse rivalendosi sui contributi in conto esercizio. Con la L.R. 13/82 si stabiliva che *"fanno carico al bilancio regionale gli eventuali maggiori oneri finanziari che la disposizione Regione ritenesse di dover assumere in aumento della quota riveniente dal riparto nazionale"*. La L.R. 37/95 aveva intento abrogativo, con effetto retroattivo, della disposizione contenuta nella prima parte dell'art. 6 della L.R. 13/82, laddove disponeva la ripetizione di somme che erano definitivamente acquisite nel patrimonio delle aziende.
- Amat SpA evidenziava la violazione dell'art. 117 Cost, evidenziando un uso illegittimo del potere legislativo. Secondo la ricorrente, Regione Puglia avrebbe trasferito il debito dei Comuni sulle aziende

municipalizzate poiché la stessa non era riuscita, per vie amministrative e giudiziarie, a farsi restituire quanto a suo tempo anticipato.

Tutto ciò premesso, l'AMAT SpA chiedeva al Tribunale civile di Bari di: 1) accertare e dichiarare l'illegittimità della deliberazione n. 284/96 della Regione Puglia e del conseguenziale recupero, effettuato dall'ente convenuto, nei confronti dell'Amat SpA, mediante trattenuta della somma di vecchie lire 21.326.562.000 (€ 11.014.250,08) ripartite in £ 7.108.854,000 (S.E.&O, attuali € 3.671.416,69), per ciascun anno, sui contributi in conto di esercizio relativi agli anni 1996, 1997 e 1998; 2) condannare la Regione Puglia al pagamento in favore dell'Amat SpA della complessiva somma di € 11.014.250,08 (S.E.&O pari a vecchie lire 21.326.562.000), dalla stessa indebitamente trattenuta sui contributi in conto di esercizio relativi agli anni 1996, 1997 e 1998, oltre agli interessi dalla data dell'indebito prelievo sino al soddisfo e la rivalutazione a decorrere dal medesimo termine, 3) condannare l'Ente convenuto al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso ex art. 14 t. f., nonché iva e cap come per legge.

L'atto di citazione in riassunzione ex art. 59 L.69/2009 veniva ritualmente notificato alla controparte in data 20.05.2010 e quest'ultima si costituiva depositando la propria comparsa di costituzione e risposta in data 29.09.2010. Regione Puglia, contestando tutto quanto esposto e richiesto dall'Amat SpA, esponeva i seguenti fatti.

- In data 10.04.1981 veniva emanata una Legge Quadro in materia di Trasporti n.151. All'art. 9 si prevedeva l'istituzione di un apposito Fondo Nazionale presso il Ministero dei Trasporti per *"il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano i servizi TPL [...] Le Regioni a loro volta assegnano i rispettivi finanziamenti agli enti o alle aziende di trasporto con riferimento a quanto disposto dall'art. 6"*. Per poter erogare questi finanziamenti, ogni Regione avrebbe dovuto emanare un'apposita Legge Regionale con la quale determinare i principi e le procedure, calcolando: il costo economico standardizzato del servizio; i ricavi del traffico presunti derivanti dall'applicazione di tariffe minime stabilite dalla Regione; l'ammontare dei contributi da erogare alle imprese od esercizi di trasporto sulla base di parametri obiettivi per coprire la differenza tra costi e ricavi. Veniva inoltre stabilito che: *"le eventuali perdite o disavanzi non coperti dai contributi regionali come sopra determinati restano a carico delle singole imprese ed esercizi di trasporto"*.
- La Regione Puglia dava attuazione alla Legge Quadro 151/81 tramite la L. R. 19.3.1982 n.13 (abrogata con L.R. del 25.03.1990 n.13), ove si specificavano sia i criteri da assumere per l'erogazione dei contributi (art. 5, precisando che ai fini della determinazione della misura concorrevano il costo economico standardizzato del servizio e i ricavi del traffico, che dovevano coprire il costo effettivo del servizio in una misura annualmente stabilita) sia cosa accadesse in caso di perdite e disavanzi non coperti dai contributi regionali (art. 8). Nell'eventualità in cui i disavanzi di esercizio non fossero stati coperti dal Fondo Nazionale di cui all'art. 9 della legge 151/1981, tale copertura veniva affidata alla discrezionalità delle singole Regioni.

- Tale previsione veniva confermata dalla L.R. 17.04.1990 n.11: essendosi verificato un disavanzo delle imprese di TPL relativo al triennio 1987-1989, Regione Puglia interveniva stanziando dei *"contributi per la parte non coperta con gli interventi finanziari regionali per gli anni 1987, 1988 e 1989"*. Si specificava espressamente che l'erogazione dei contributi integrativi del F.N.T. a carico del proprio bilancio ed in favore delle aziende non coperte dal predetto finanziamento era da considerarsi come anticipazione rispetto ad eventuali interventi dello Stato per i medesimi anni (all'art. 1 comma 4).
- In data 18.03.1994 veniva emanato il Decreto Legge n.184 (decreto non convertito) ove si stabiliva che lo Stato concorreva ad una copertura parziale dei disavanzi con un contributo decennale di 660 miliardi di lire, da erogarsi ad enti locali e aziende aventi diritto, tramite le Regioni (art. 7, comma 3).
- Il successivo Decreto Legge n.312/1994 permetteva alle Regioni e agli Enti Locali di assumere i mutui necessari a finanziare i piani per il *"riassorbimento dei disavanzi di esercizio, complessivamente rilevati dal 1987 a tutto il 31 dicembre 1993, che non avevano trovato copertura con i contributi rivenienti dal Fondo Nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico"*. Veniva inoltre specificato che l'avverbio *"complessivamente"* (non più adoperato con i successivi decreti, al fine di non generare equivoci di sorta) veniva utilizzato per indicare il complesso dei disavanzi degli esercizi oggetto di possibile ripiano (e non la totalità del disavanzo delle aziende).
- Con D.L. 98/95 (convertito nella L. 204/95), lo Stato prevedeva interventi urgenti in materia di trasporti, stanziando nel F.N.T. 660 miliardi da doversi erogare direttamente alle Regioni in dieci anni. All'art. 1 comma 14 si precisava che: *"Nei limiti e con i criteri stabiliti dal presente articolo, il concorso dello Stato opera anche nei confronti delle Regioni e degli Enti locali che hanno già dato copertura, anche parziale, ai disavanzi di cui al comma 1"*. Veniva inoltre disposto un contributo nella misura minima del 60% (artt. 1 e 3) erogabile alle aziende ed agli Enti locali (per il tramite delle Regioni), a condizione che l'Ente proprietario avesse provveduto entro il 31.12.1997 alla copertura dei disavanzi del settennio 1987-1993, secondo un piano di riassorbimento approvato dallo stesso Comune (in qualità di Ente locale concedente).
- A tale Decreto seguiva la Legge Regionale 37/95, nella quale si precisava che: *"in sede di liquidazione degli interventi finanziari di cui al comma 3 del presente art.1, la Giunta regionale recupera le quote di contributi di esercizio erogati in ciascuno degli anni dal 1987 al 1993 in eccedenza alle assegnazioni statali. Per le aziende municipalizzate, la Giunta regionale dispone il recupero di cui al precedente comma a valere sulle erogazioni dei contributi di esercizio e di quelli di cui al comma 2 dell'art. 1 della presente legge secondo un piano di rientro che sarà stabilito dalla stessa Giunta"* (art. 2 commi 1 e 2).
- Con Delibera di Giunta Regionale n.6138/95, Regione Puglia erogava i contributi di cui al comma 2 dell'art. 1 del D.L. 98/95 messi a disposizione dallo Stato, disponendo contestualmente che, in sede di liquidazione dei suddetti interventi finanziari, si procedesse al recupero delle quote dei contributi di esercizio erogati in ciascuno degli anni dal 1987 al 1993 in eccedenza alle assegnazioni statali.

- Con Delibera G.R. n.284 del 26.02.1996 (attuativa della deliberazione n. 6138/95), Regione Puglia disciplinava il piano di rientro per il recupero già precedentemente deliberato. Nel disporre il recupero, trasferiva in favore dell'AMAT SpA la quota di contributo statale che le sarebbe spettata. A questo punto il Comune di Taranto avrebbe avuto la possibilità di assumere un mutuo per un importo pari alla complessiva somma di disavanzi aziendali (£ 17.803.959.000), dei disavanzi già coperti da esso stesso Comune (£ 17.500.757.000) e dei disavanzi già coperti dalla Regione (£. 21.320.170.000), per un totale di £ 56.624.886.000. Il Comune, contraendo mutuo con i tassi di sconto allora correnti, avrebbe effettuato un'operazione del tutto vantaggiosa, potendo disporre immediatamente e senza alcun onere a carico del proprio bilancio della somma di £ 56.624.886.000, sufficienti a riassorbire i disavanzi aziendali ammontanti in £ 17.803.959.000 (recuperando al contempo £ 17.500.757.000 a suo tempo erogati all'azienda, nonché gli interessi attivi su £ 21.320.170.000).
- Il Comune di Taranto ometteva di contrarre mutui come stabilito dalla L.R. 37/95 all'art. 1 comma 2.
- Circa la doglianza relativa alla mancata convocazione della Conferenza di servizio, Regione Puglia sottolineava che tale Conferenza era uno strumento ausiliario per la definizione del piano di riassorbimento stabilito dal Comune (in qualità di ente concedente). Difatti l'art. 1 comma 1 del D.L. 98/95 stabiliva testualmente *"anche mediante apposite conferenze di servizio"*.
- La resistente evidenziava che non vi fosse alcun contrasto tra la delibera di Giunta Regionale 4434/95 ed il successivo provvedimento 284/95. Quella che Amat SpA definiva delibera quadro era in realtà un provvedimento di recepimento ed approvazione dei criteri per l'applicazione delle disposizioni di cui al D.L. 98/95 (convertito con L. 204/95), a cui faceva seguito il provvedimento impugnato. Quest'ultimo, in attuazione dell'art. 2 comma 2 L.R. 37/95, definiva un piano di rientro in tre quote uguali a valere sui contributi di esercizio e relativamente agli anni 1996, 1997 e 1998 nei confronti delle aziende municipalizzate.
- Amat SpA riteneva erroneamente di poter avanzare pretese creditorie nei confronti della Regione Puglia, atteso che questa avrebbe ricevuto dallo Stato, attraverso il F.N.T. oltre 179 miliardi di lire che, a suo dire, non avrebbe trasferito.
- I provvedimenti richiamati dall'azienda dei trasporti pubblici di Taranto riguardavano l'erogazione di contributi per gli esercizi in corso che, in quanto standardizzati, erano il risultato di un calcolo aritmetico (tenendo conto dei criteri di cui all'art. 6 L. 151/81 e art. 5 L.R. 13/82).
- Regione Puglia riteneva infondata la questione di legittimità costituzionale con riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione, relativamente alla L.R. 37/95. La legge regionale poneva a carico della Regione l'onere di risanare i bilanci delle aziende affidatarie e concessionarie, nonché quello di aiutare contributivamente i Comuni aventi l'obbligo, in quanto enti proprietari delle aziende municipalizzate.
- Circa la doglianza relativa alla violazione del principio di irretroattività delle norme, nello specifico dell'art. 2 della L. 37/95, si evidenziava che tale norma non aveva efficacia abrogativa con effetto retroattivo rispetto alla disposizione di cui alla prima parte dell'art. 6 della L.R. 13/82. Amat SpA ignorava che i contributi integrativi del F.N.T. corrisposti a tutte le aziende avrebbero dovuto

considerarsi come mere anticipazioni rispetto ad eventuali interventi dello Stato per i medesimi anni (in aggiunta al F.N.T.).

Tutto ciò premesso, Regione Puglia chiedeva: 1) dichiarare irrilevante la questione di illegittimità costituzionale prospettata, nonché infondata la domanda di parte attrice, avendo la Regione legittimamente disposto il recupero dei contributi erogati, a titolo di mera anticipazione ex l.r. 37/95, in aggiunta a quanto stanziato nel Fondo Nazionale Trasporti; 2) con vittoria delle spese, diritti ed onorari.

All'udienza del 08.11.2010 venivano assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.

All'udienza del 11.7.2011 le parti deducevano come da verbale ed il Giudice riservava la decisione sui mezzi istruttori.

Con ordinanza del 03.01.2012 venivano ritenuti irrilevanti i mezzi istruttori ai fini della decisione della causa e si rinviava all'udienza del 17.03.2014.

All'udienza del 28.11.2016 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva riservata per la decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..

Tutto ciò premesso, questo Giudice ritiene di dover rigettare il ricorso promosso da Amat SpA seguendo il ragionamento di seguito esposto.

Partendo dalla ricostruzione offerta dalla Regione Puglia circa la consecutio cronologica dei provvedimenti legislativi adottati in materia di trasporti pubblici, si precisa quanto segue.

- 1) La ratio della Legge Quadro 151/81 era quella di garantire il risanamento economico dei bilanci delle aziende e non il ripiano degli stessi. L'art. 1, infatti, stabiliva che: *"La presente legge stabilisce i principi fondamentali cui le regioni a statuto ordinario devono attenersi nell'esercizio delle potestà legislative e di programmazione, in materia di trasporti pubblici locali. Si intendono per tali i servizi adibiti normalmente al trasporto collettivo di persone e di cose effettuati in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite e offerta indifferenziata, con esclusione di quelli di competenza dello Stato"*. All'art. 6 comma 3 si stabiliva che *"Le eventuali perdite o disavanzi non coperti dai contributi regionali come sopra determinati restano a carico delle singole imprese od esercizi di trasporto"*, mentre al comma 4 si precisava che *"Gli enti locali o i loro consorzi provvedono alla copertura dei disavanzi delle proprie aziende che eccedano i contributi regionali all'interno dei propri bilanci senza possibilità di rimborso da parte dello Stato, sulla base di un piano che preveda il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge"*. L'art. 7 stabiliva che *"Le Regioni, in collaborazione con gli enti locali o i loro consorzi, compiono annualmente la rilevazione dei costi effettivi dei servizi di trasporto pubblico locale"*. Lo Stato concorreva al ripiano dei disavanzi di esercizio istituendo un Fondo Nazionale dal quale ogni Regione attingeva dei finanziamenti che avrebbe stanziato agli Enti o Aziende di trasporto secondo dei principi e delle procedure fissate da apposita Legge Regionale.

Secondo le previsioni di tale legge, le Regioni non avevano alcun obbligo circa l'integrazione del contributo statale, fino all'integrale copertura dei servizi di TPL, che non avevano trovato beneficio nei finanziamenti del F.N.T..

- 2) Se è vero che per le Regioni non discendesse alcun obbligo di contribuzione, non era però esclusa la facoltà di stanziare fondi (per mezzo di programmi regionali di intervento settoriale), al fine di concorrere con lo Stato al ripianamento del disavanzo di gestione delle imprese di trasporto operanti nel proprio ambito. Tale eventualità veniva confermata dalla L.R. 13/82 che dava attuazione alla L.Q. 151/81.
- 3) Con Legge Regionale 11/90, Regione Puglia interveniva per ripianare il disavanzo delle imprese TPL relativo al triennio 1987-1989, prevedendo appositamente dei contributi da inserire a carico del proprio bilancio e da erogare a favore di tali aziende. Veniva inoltre specificato che tali contributi erano da considerarsi come anticipazioni rispetto ad eventuali interventi dello Stato per i medesimi anni (art. 1 comma 4).
- 4) Il successivo D.L. 312/94 permetteva alle Regioni e agli Enti locali di assumere mutui necessari a finanziare i piani per il riassorbimento dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico.
- 5) Il Decreto Legge 98/95, nel disporre gli interventi urgenti in materia di trasporti, disciplinava lo stanziamento, da parte dello Stato, di 660 miliardi di lire all'interno del F.N.T. Tale somma sarebbe stata erogata alle Regioni in dieci anni. Il concorso dello Stato avrebbe operato anche nei confronti delle Regioni e degli Enti Locali che avessero già dato copertura (anche parziale) ai disavanzi. Veniva inoltre disposto un contributo nella misura minima del 60% erogabile alle aziende ed agli enti locali (per il tramite delle Regioni), a condizione che l'Ente proprietario avesse provveduto entro il 31.12.1997 alla copertura dei disavanzi del settennio 1987-1993, secondo un piano di riassorbimento approvato dallo stesso Comune in qualità di Ente locale concedente. Tale piano di riassorbimento avrebbe dovuto essere preceduto dall'assunzione di mutui, come previsto dal precedente Decreto Legge.

Regione Puglia, in aggiunta al contributo statale e con l'intento di agevolare i Comuni nell'assunzione dei mutui, disponeva un proprio contributo a favore di tutti i Comuni che avessero assunto dei mutui. Nel caso oggetto di questo giudizio, il Comune di Taranto ometteva di contrarre il mutuo prescritto entro il 31.12.1997 per la copertura dei disavanzi del settennio 1987-1993. La Regione, inoltre, per facilitare gli adempimenti comunali poneva in essere tempestivamente ogni atto e provvedimento di propria competenza, nonché mettendo a disposizione proprie risorse aggiuntive fino al 40% dell'intero onere. Bisogna, inoltre, evidenziare il fatto che l'art. 1 comma 2 di tale D.L. opera su due piani: quello Stato-Regione e quello Regione-Aziende municipalizzate esercenti il pubblico trasporto. Per quanto riguarda il primo piano, questo trova fondamento nel primo capoverso dell'art.1 comma 2 del D.L. 98/95: *"lo Stato concorre alla copertura dei disavanzi di esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1 con un contributo decennale complessivo di 660 miliardi annui"*. Il secondo piano di intervento trova fondamento nell'ultimo capoverso del medesimo comma: *"la quota di spettanza di ciascuna"*

Regione è attribuita ai soggetti beneficiari sulla base di criteri e modalità stabiliti dalla Regione che erogherà il contributo entro tre mesi dall'avvenuta corresponsione da parte dello Stato".

- 6) La L. R. 37/95 stabiliva che *"in sede di liquidazione degli interventi finanziari di cui al comma 3 del presente art. 1, la Giunta regionale recupera le quote di contributi di esercizio erogati in ciascuno degli anni dal 1987 al 1993 in eccedenza alle assegnazioni statali. Per le aziende municipalizzate, la Giunta regionale dispone il recupero di cui al precedente comma a valere sulle erogazioni dei contributi di esercizio e di quelli di cui al comma 2 dell'art. 1 della presente legge secondo un piano di rientro che sarà stabilito dalla stessa Giunta. Nei confronti delle medesime aziende [...] la Giunta regionale dispone altresì il recupero delle quote contributive erogate in eccedenza alle assegnazioni statali per gli anni 1985 e 1986 per la parte non ancora recuperata"*.
- 7) Regione Puglia calcolava e certificava il disavanzo Amat SpA e con Delibera 4434/96 di Giunta Regionale fissava i criteri di distribuzione dei contributi statali, secondo una ripartizione proporzionale *"ai disavanzi e alle condizioni e modalità di erogazione stabilite nel decreto legge"* (ovvero nei limiti del 60% dei disavanzi certificati, ex art. 1 comma 14, in dieci rate annue).
- 8) Con Delibera di Giunta Regionale 284/96, Regione Puglia fissava i criteri per il recupero delle somme erogate in eccedenza rispetto alle assegnazioni statali f.n.t. negli anni compresi tra il 1987 ed il 1993.
- 9) Da quanto sopra esposto si può palesemente evincere come Regione Puglia ha legittimamente esercitato il proprio potere legislativo tramite L.R. 37/95, così come conferitole dalla legge nazionale. Pertanto, tale legge non contrasta con l'art. 117 della Costituzione.
- 10) E' doveroso evidenziare che il recupero delle quote non doveva necessariamente avvenire previa convocazione di una Conferenza di servizio, come invece sostenuto da Amat SpA. L'art. 1 comma 1 del D.L. 98/95 stabiliva, infatti, che la Conferenza di servizio fosse uno strumento ausiliario per la definizione di un piano di riassorbimento che il Comune, in qualità di ente concedente, deve definire ed approvare (testuale *"anche mediante apposite conferenze di servizio"*), pena la sospensione del contributo statale.
- 11) Il recupero delle quote erogate in eccedenza rispetto alle assegnazioni statali f.n.t. negli anni compresi tra il 1987 ed il 1993 è stato effettuato legittimamente, avendo dimostrato che il Comune di Taranto, in qualità di ente concedente, ometteva di assumere mutui necessari a finanziare il piano per il riassorbimento dei disavanzi di esercizio.
- 12) La L.R. 37/95 non contrasta per contenuto con il D.L. 98/95, che intende erogare contributi finanziari in favore dei soggetti che hanno sostenuto l'onere dei disavanzi aziendali delle imprese di trasporto locale. Pertanto, non risulta essere violato in alcun modo l'art. 3 della Costituzione, neppure sotto il profilo della irretroattività delle norme.
- 13) La misura massima del 60% dei disavanzi non incide sulla ripartizione percentuale dei fondi tra vari soggetti ma sul calcolo delle somme finanziabili.

- 14) L'erogazione decennale del contributo di 660 miliardi di lire per far fronte ai disavanzi non deve essere confusa con il recupero delle somme già anticipate dalla Giunta Regionale, che *"in sede di liquidazione degli interventi finanziari di cui al comma 3 del precedente art. 1 dispone il recupero di cui al precedente comma a valere sulle erogazioni dei contributi di esercizio e di quelli di cui al comma 2 dell'art. 1 della presente legge, secondo un piano di rientro che sarà stabilito dalla stessa Giunta"* (art. 2 L.R. 37/95). Il periodo di dieci anni riguardava esclusivamente il trasferimento del concorso statale alla Regione e non anche le modalità ed i tempi di recupero specificamente disciplinati dall'art. 2 comma 2 L.R. 37/95.

Alla luce di quanto esposto, questo Giudice ritiene che il ricorso sia infondato e che debba perciò essere rigettato.

Quanto alla regolamentazione delle spese, esse, da liquidarsi secondo quanto disposto dal D.M. 55/2014, tenendo presenti i criteri di cui all'art. 4 dello stesso testo, nonché le fasi effettivamente svolte, vanno poste a carico della soccombente società attrice.

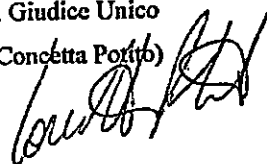
PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.A.C. al n. 6376/2010, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:

1. Ritenuta la legittimità della Delibera di Giunta Regionale n. 284/96 e, di conseguenza, la legittimità del recupero effettuato dalla Regione Puglia nei confronti dell'Amat SpA, mediante trattenuta della somma di £ 21.326.562.000 (€ 11.014.250,08), ripartite in £ 7.108.854.000 (S.E.&O attuali € 3.671.416,69) per ciascun anno sui contributi in conto di esercizio relativi agli anni 1996, 1997 e 1998, rigetta la domanda della società attrice;
2. Condanna Amat SpA al pagamento delle spese di lite sostenute da Regione Puglia, che quantifica in euro 15.000,00 quanto agli onorari difensivi, oltre al rimborso forfettario delle spese ed IVA e CAP, se dovuti, come per legge.

Così deciso in Bari, il 18 aprile 2017

Il Giudice Unico
(Concetta Porro)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Bari, 12 7 APR. 2017

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
ALESSANDRO DI GIULIO

